

POLITECNICO DI TORINO



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI ALL'ATENEO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 26 Luglio 2016

Emanato con D.R. n. 725 del 23 Dicembre 2016 entra in vigore dal 1° Gennaio 2017



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI ESTERNI ALL'ATENEO PER I PROFESSORI E I RICERCATORI

INDICE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Articolo 2 (Attività incompatibili)

Articolo 3 (Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione)

Articolo 4 (Attività soggette ad autorizzazione)

Articolo 5 (Reclami)

Articolo 6 (Disciplina)

Articolo 7 (Norme finali e transitorie)

Articolo 8 (Entrata in vigore)



Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e dall'articolo 6 della Legge 240/2010 le attività incompatibili con lo status di professore e ricercatore universitario a tempo indeterminato o a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, le attività compatibili nonché i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni retribuiti, presso soggetti pubblici o privati, da parte dei professori e ricercatori anche in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno.

Art. 2

Attività incompatibili

1. I professori e ricercatori universitari non possono svolgere incarichi:
 - a) che arrechino pregiudizio all'espletamento delle attività istituzionali di didattica, di ricerca e gestionali;
 - b) che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con il Politecnico di Torino;
 - c) che possano arrecare pregiudizio al Politecnico o alle attività didattiche, di ricerca, gestionali.
2. La posizione di Professore e Ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 6 della Legge 240/2010, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, secondo le modalità e la disciplina prevista dal "*Regolamento per la costituzione di spin-off del Politecnico di Torino e per la partecipazione del personale dell'Ateneo alle attività degli stessi*";
3. La posizione di Professore e Ricercatore in regime a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività libero-professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitudine, sistematicità e continuità.

Art. 3

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività che rientrano nei compiti e nei doveri di ufficio e quelle per le quali non è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché attività pubblicistiche ed editoriali. Tali attività non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.



3. Sono inoltre esclusi da preventiva autorizzazione, anche se è prevista la corresponsione di un compenso, i seguenti incarichi:
- a) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
 - b) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - c) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - d) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - e) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - f) le attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
 - g) la partecipazione a commissioni di studio, valutazione scientifica o del personale presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro;
 - h) le perizie affidate dall'autorità giudiziaria.

Art. 4

Attività soggette ad autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con il Politecnico a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.
In particolare:
 - a) le attività svolte da professori e ricercatori del Politecnico nelle organizzazioni partecipate dall'Ateneo possono essere complessivamente autorizzate, previa richiesta da parte delle organizzazioni stesse al competente organo del Politecnico;
 - b) sono automaticamente autorizzate le attività esplicitamente previste da convenzioni stipulate dall'Ateneo nelle quali tale autorizzazione dovrà essere indicata in modo esplicito;
 - c) per attività svolte in altre organizzazioni, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata al Rettore preliminarmente all'accettazione dell'incarico, compilando l'apposito modulo.
2. Può essere altresì autorizzata dal Rettore:
 - a) la partecipazione a organi di gestione e l'assunzione di cariche sociali in società, fondazioni o enti, pubblici e privati, purché essa consegua a designazione diretta da parte di enti pubblici e l'attività della società, della fondazione e dell'ente sia compatibile con le finalità e la vocazione scientifica del Politecnico;
 - b) la partecipazione a organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare;
 - c) la partecipazione agli organi amministrativi e di controllo delle persone giuridiche costituite o partecipate dal Politecnico, purché conseguente a nomina da parte dei competenti organi del Politecnico
3. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Rettore che vi provvede con proprio atto. Sulle richieste avanzate dal Rettore si pronuncia il Consiglio di Amministrazione.



4. La domanda di autorizzazione è presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico, agli Uffici dell'Amministrazione. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con l'accoglimento o il rigetto dell'istanza mediante provvedimento, motivato in caso di diniego. Qualora l'amministrazione, ravvisando lacune o incongruità nella richiesta, chieda chiarimenti all'istante, il termine è sospeso dal momento della richiesta di chiarimenti e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti.
5. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dal parere favorevole del Direttore del Dipartimento relativo alla compatibilità dell'incarico con l'assolvimento dei compiti d'ufficio dell'interessato.
6. Decorsi i termini di legge, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
7. L'autorizzazione relativa ad un incarico di durata pluriennale è accordata per la durata dell'incarico subordinatamente al perdurare delle condizioni necessarie al suo rilascio.
8. Non è ammessa alcuna forma di presa d'atto di attività svolte in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 Reclami

1. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine di dieci giorni, reclamo scritto al Rettore che comunicherà la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, dopo aver sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 6 Disciplina

1. Nel caso di docenti che svolgano incarichi in termini difformi da quelli autorizzati, ovvero incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, nei casi previsti nel precedente art. 4, salvo più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore al bilancio dell'Ateneo.

Art. 7 Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, e le norme in materia di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.